

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

(N. 1225)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 settembre 1960 (V. Stampato n. 2472)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**e col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 OTTOBRE 1960

**Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari**

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

È fissato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, con-

tributi in annualità agli enti e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

##### Art. 2.

Nell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è aggiunto il seguente numero:

« 16) l'U.N.R.R.A.-Casas ».

## Art. 3.

La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95.

All'onere di lire 3.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo 1 si farà fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, recante modifiche alle aliquote di tasse speciali per contratti di borsa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.